



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione civile

Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Marialuisa Picotti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile *sub* R.G. n. 2067/2023 promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), con il patrocinio
dell'avv. e dell'avv.

attrice

contro

Controparte_1 c.f. *P.IVA_1*), con il patrocinio
dell'avv. e dell'avv.

convenuto

con la chiamata in causa di

arch. *Controparte_2* (c.f. *C.F._2*), con il patrocinio
dell'avv.

terzo chiamato in causa

in punto: appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.

CONCLUSIONI:

Per parte attrice: “1) per le ragioni tutte esposte , stante gli inadempimenti di *CP_1* ,
accertare l'importo effettivamente dovuto da *Parte_1* ad *CP_1*

Controparte_1 con riferimento al contratto di appalto sottoscritto in data 14/04/2020 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione dell'importo div€ 13.348,95, o nella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi di mora e/o ex art. 1284 comma 4 c.p.c., e rivalutazione dal di del dovuto al saldo; 2) accertati gli inadempimenti di *CP_1* e, quindi, i danni subiti dalla Sig.ra *Parte_1* come da perizia del CTM Arch *Per_1*, condannare *Controparte_1* al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da *Parte_2* che si quantificano in € 32.138,96 oltre IVA, € 10.000,00 per il ritardo nella consegna dell'opera, € 15.000,00 per i disagi patiti e patiendi dalla attrice ed € 11.060,14 per le spese tutte di mediazione e così per complessivi € 68.129,10, oltre IVA al 10% sui danni pari ad € 3.213,90, e così per complessivi € 71.343,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c., e rivalutazione dal di del dovuto al saldo, e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia. 3) per le ragioni tutte esposte respingersi la domanda riconvenzionale proposta da [...] *Controparte_1* perché infondata per le ragioni esposte in atti; In via subordinata: per le motivazioni di cui in atti dichiararsi null'altro dovuto da *Parte_1* *Parte_1* ad *Controparte_1* considerando soddisfacente il pagamento di € 361.006,70 iva inclusa, ferma la condanna al risarcimento dei danni richiesta in via principale ed il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta. In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non auspicata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere eseguiti e dovuti lavori per € 365.010,49 o nella diversa somma dovuta di giustizia, attesi i danni subiti dall'attrice come quantificati nella domanda svolta in via principale disporsi la compensazione tra predette poste e per l'effetto condannare *Controparte_1* al pagamento di quanto ancora dovuto a parte attrice oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c., e rivalutazione dal di del dovuto al saldo, e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite anche di mediazione e negoziazione assistita”

Per parte convenuta: “- nel merito in via principale: rigettare ogni domanda formulata dall'attrice e dal terzo chiamato nei confronti di *Controparte_1* in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti; - nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ridurre

quanto risulterà dovuto all'attrice tenuto conto delle difese in atti e, accertata e dichiarata la responsabilità (esclusiva, concorrente o pro quota) dell'arch. CP_2 [...] nella causazione delle problematiche lamentate dall'attrice, condannare l'arch. Controparte_2 a tenere indenne e manlevata, in tutto o in parte, la [...] Controparte_1 di quanto eventualmente tenuta a versare all'attrice per i fatti di cui è causa. In ogni caso, spese e competenze di causa rifuse, oltre a rimborso forfettario, contributo CPA e IVA. - in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che Controparte_1 ha eseguito opere in favore dell'attrice per le causali in atti maturando un corrispondente credito per € 456.120,88+IVA, preso atto degli acconti versati dall'attrice per € 328.187,91+IVA e accertato e dichiarato altresì che Controparte_1 ha sostenuto spese legali, peritali e di negoziazione e mediazione per € 19.060,29 (iva e ritenuta comprese), condannare l'attrice a pagare alla Controparte_1 - l'importo di € 127.932,97+IVA quale saldo per le opere eseguite in forza del contratto d'appalto oggetto di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal dovuto al saldo; - l'importo di € 19.060,29 (iva e ritenuta comprese) per spese legali e peritali sostenute da Controparte_1 in negoziazione e mediazione a causa della condotta inadempiente dell'attrice, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal dovuto al saldo, o gli importi maggiori o minori risultanti in corso di causa. In ogni caso, spese e compensi di causa rifusi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA.”

Per il terzo chiamato: “in via preliminare: per le ragioni esposte in atti, ed in particolare per la genericità della domanda oltre che per la carenza di titolo in capo ad [...] Controparte_1 per chiamare in causa l'Arch. CP_2 dichiararsi la nullità della citazione del terzo ex art. 164 comma 4° c.p.c.; in via preliminare subordinata: dichiararsi l'Arch. CP_2 estraneo alla presente causa prevedendo la domanda giudiziale un quantum risarcitorio imputabile solo ed esclusivamente ad CP_1 e conseguentemente pronunciare la sua estromissione dal giudizio; nel merito in via principale: per le ragioni tutte già ampiamente esposte (in particolare per l'inopponibilità della CTM, richiamata in atti ma svoltasi senza la partecipazione dell'Arch. CP_3 respingersi la domanda avanzata da Controparte_1 [...] per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto; Nel merito in via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di manleva della convenuta nei confronti dell'Arch. CP_2 ridursi al minimo l'eventuale corresponsabilità del terzo chiamato (già chiamato in altra sede dalla parte attrice e per la percentuale ad egli imputabile e risultante dalla CTM – procedimento di negoziazione assistita conclusosi tra la signora Parte_1 e l'Arch. CP_2 in data 12.05.2025 di cui al documento 8 che quivi si allega), e di conseguenza determinarsi la medesima nella misura che risulterà di giustizia. In ogni caso: con totale rifusione delle spese di lite”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha evocato innanzi all'intestato Tribunale la società Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà. L'attrice ha altresì chiesto l'accertamento dell'importo effettivamente dovuto in relazione al contratto di appalto e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme asseritamente pagate in eccedenza, oltre al risarcimento dei danni.

In particolare, parte attrice ha rappresentato di aver affidato alla convenuta l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, allegando che, al termine delle opere, la costruzione presentava numerosi vizi e difformità rispetto a quanto pattuito, nonché lavorazioni non eseguite o eseguite in modo non conforme alla regola dell'arte. Ha altresì dedotto che, nel corso del rapporto, si sarebbero manifestate rilevanti criticità nella gestione delle varianti e nella determinazione dei costi, con conseguente aumento del corrispettivo senza un adeguato accordo tra le parti.

L'attrice ha quindi evidenziato di aver promosso un procedimento di mediazione, all'esito del quale era stata redatta una consulenza tecnica che aveva accertato la presenza di plurimi vizi e difetti nelle opere realizzate, quantificando i costi necessari per il loro ripristino in una somma complessiva prossima ad euro 47.000, oltre ad ulteriori incongruenze nella contabilità dei lavori. Sulla base di tali risultanze, parte attrice ha quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento della convenuta e la sua condanna al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione dei vizi e il ripristino dell'immobile, oltre al risarcimento degli ulteriori danni patiti, nel maggiore o minor importo ritenuto di giustizia, con vittoria di spese.

2. Si è costituita in giudizio *Controparte_1* contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto.

Anzitutto, la convenuta ha contestato le risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di mediazione, deducendone l'inattendibilità e prospettando, anche sotto il profilo del contraddittorio, la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio.

Nel merito, la società ha sostenuto di aver eseguito le opere in conformità alle previsioni contrattuali e alle indicazioni progettuali, deducendo che le difformità lamentate dall'attrice sarebbero imputabili, in realtà, a carenze progettuali, a modifiche richieste dalla committente nel corso dei lavori e, soprattutto, all'operato del Direttore dei lavori, il quale avrebbe omissso di esercitare un adeguato controllo sull'andamento del cantiere. In tale prospettiva, la convenuta ha quindi chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa del Direttore dei lavori, ritenendo che lo stesso dovesse rispondere, quantomeno in via concorrente, dei danni lamentati dall'attrice, in ragione delle dedotte omissioni e carenze nella direzione e nel controllo dell'esecuzione delle opere.

Ottenuta l'autorizzazione, la società ha ribadito, anche nei confronti del terzo chiamato, che le criticità emerse nel corso dei lavori sarebbero riconducibili alla mancata vigilanza e alle scelte tecniche operate dal Direttore dei lavori, il quale non avrebbe fornito indicazioni chiare né avrebbe impedito l'esecuzione di lavorazioni non conformi.

L'impresa ha inoltre rappresentato che numerose lavorazioni sarebbero state eseguite su richiesta della committente al di fuori del capitolato originario, senza una adeguata formalizzazione delle varianti, e che i maggiori costi sostenuti troverebbero giustificazione proprio nelle modifiche intervenute in corso d'opera, sostenendo altresì la correttezza della propria contabilità e contestando le conclusioni della consulenza di mediazione.

Sulla base di tali deduzioni, la convenuta ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, per l'accertamento della concorrente responsabilità del Direttore dei lavori e della stessa committente, con conseguente riduzione dell'eventuale importo dovuto.

Ha inoltre proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento del residuo corrispettivo per le opere eseguite, nella misura risultante dalla propria contabilità lavori e comunque da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.

3. Autorizzata la chiamata in causa dell'arch. **CP_2** con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 *bis* c.p.c., questo si è costituito contestando le pretese attoree e le allegazioni della convenuta.

In via preliminare, il terzo chiamato ha eccepito che la consulenza tecnica espletata in sede di mediazione non potrebbe spiegare piena efficacia nei suoi confronti, non avendo lo stesso partecipato a quel procedimento, pur riconoscendo che la relazione tecnica presenta un contenuto analitico e tecnicamente articolato.

Nel merito, il Direttore dei lavori ha dedotto di aver adempiuto correttamente all'incarico professionale conferitogli, sostenendo che l'impresa esecutrice era comunque tenuta a rispettare le regole dell'arte e a segnalare eventuali criticità progettuali prima di procedere all'esecuzione delle opere. Ha inoltre evidenziato che la gestione delle varianti e dei costi aggiuntivi rientrava nella sfera di responsabilità dell'appaltatore, il quale avrebbe dovuto sottoporre alla committenza ogni modifica rilevante, senza procedere autonomamente.

Il terzo chiamato ha quindi sostenuto che i vizi riscontrati nell'immobile sarebbero, in larga parte, riconducibili a carenze esecutive dell'impresa e a una non corretta gestione del cantiere da parte della stessa, escludendo la sussistenza di profili di colpa grave o di responsabilità professionale a proprio carico. Ha infine concluso chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, evidenziando che, anche nell'ipotesi di accertamento di responsabilità, questa dovrebbe essere qualificata come meramente concorrente e, comunque, di entità significativamente inferiore rispetto a quella dell'impresa esecutrice.

4. Alla prima udienza, i procuratori delle parti hanno insistito nelle proprie richieste istruttorie; alla successiva udienza, il precedente giudicante non ha ammesso i mezzi istruttori articolati agli atti ed è stata fissata udienza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.c., per la rimessione della causa in decisione, udienza sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.; mutato il giudicante, la causa è stata quindi trattenuta in decisione ex art. 281 *quinquies* c.p.c.

5. La presente controversia ha ad oggetto il rapporto di appalto intercorso tra **Parte_1** [...] e la società **Controparte_1** avente ad oggetto la realizzazione dell'immobile di proprietà dell'attrice.

5.1 L'attrice ha, in primo luogo, chiesto l'accertamento dell'importo effettivamente dovuto in relazione al contratto di appalto, deducendo di aver integralmente adempiuto

alle proprie obbligazioni e di aver, anzi, versato somme eccedenti rispetto al dovuto, con conseguente richiesta di restituzione degli importi corrisposti in eccesso.

Ha inoltre dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte dell'appaltatrice, allegando la presenza di vizi e difformità nelle opere eseguite, nonché la non corrispondenza tra quanto realizzato e quanto pattuito sotto il profilo tecnico ed economico, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, parametrati ai costi necessari per il ripristino delle opere.

Nell'atto introduttivo e nelle successive difese, parte attrice ha richiamato la disciplina di cui all'art. 1669 c.c., senza tuttavia coglierne il corretto ambito applicativo.

Nel caso di specie, infatti, la domanda non è impostata nei termini propri dell'azione speciale per rovina o gravi difetti dell'opera, non essendo dedotti né specificamente allegati i presupposti tipici della norma, né essendo stata prospettata una questione in ordine ai termini previsti dalla disposizione.

Parimenti, non risulta invocata, nei suoi tratti tipici, la disciplina di cui all'art. 1667 c.c., né è stata sollevata una specifica eccezione in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi.

Le allegazioni relative ai vizi dell'opera si collocano, dunque, non nell'ambito delle azioni speciali previste in materia di appalto, ma nel più generale contesto dell'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale.

La domanda deve pertanto essere qualificata come azione di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., con conseguente applicazione della relativa disciplina in punto di onere della prova, gravando sull'attore la dimostrazione dell'inadempimento e del danno, e sull'appaltatore la prova dell'esatto adempimento.

5.2 Alla luce delle domande così formulate, sarà quindi necessario, in primo luogo, procedere alla ricostruzione del rapporto contrattuale e all'accertamento del saldo tra le parti, verificando se residui un credito in favore dell'una o dell'altra e, dunque, decidere anche sulla domanda riconvenzionale proposta da *Controparte_1* nei confronti dell'attrice, volta al pagamento del saldo del corrispettivo delle opere, e verificare se, ed in quale misura, la stessa trovi fondamento alla luce delle risultanze istruttorie.

Dovrà poi essere esaminata la domanda fondata sui dedotti vizi dell'opera e sul ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Infine, dovrà essere valutata la posizione del Direttore dei lavori, arch. CP_2

[...] chiamato in causa dalla convenuta, al fine di accertare se sussistano profili di responsabilità a suo carico in relazione ai vizi e alle difformità dedotte, nonché la conseguente fondatezza della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.

6. Ai fini della decisione, assume particolare rilievo la consulenza tecnica espletata in sede di mediazione, le cui risultanze sono state ampiamente richiamate da entrambe le parti a sostegno delle rispettive posizioni.

La valutazione di tale elaborato richiede, pertanto, di chiarirne preliminarmente la utilizzabilità nel presente giudizio, nonché l'oggetto effettivo delle contestazioni formulate dalla convenuta.

Su tali profili si ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

Le parti hanno incentrato gran parte delle rispettive difese sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di mediazione.

Occorre, in primo luogo, chiarire l'oggetto delle contestazioni formulate dalla convenuta.

Dall'esame degli atti emerge, infatti, che Controparte_I non ha in realtà sollevato una autonoma e specifica eccezione di inutilizzabilità della consulenza nel presente giudizio, ma ne ha contestato diffusamente il contenuto, deducendo errori, incongruenze e non condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente.

Le censure articolate dalla convenuta si collocano dunque tutte sul piano dell'*an* e del *quantum* dell'accertamento tecnico, come si evince dalle stesse difese, nelle quali si afferma che la relazione sarebbe inattendibile per le valutazioni operate, per il metodo seguito e per le conclusioni cui è pervenuta.

Non risulta invece prospettata, in termini specifici e distinti, una doglianza volta a negare in radice la possibilità per il giudice di utilizzare tale elaborato quale elemento istruttorio. Ciò posto, deve richiamarsi la disciplina di cui all'art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010, secondo cui *“Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.”*

Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che le parti, in sede di mediazione, avevano concordato la possibilità di utilizzare nel successivo giudizio la relazione tecnica redatta dall'esperto.

Tale circostanza risulta allegata da parte attrice e non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, la quale, come detto, ha indirizzato le proprie difese non già contro la producibilità dell'elaborato, ma contro il suo contenuto.

Va inoltre precisato che la norma richiamata non prevede particolari forme per la conclusione di tale accordo, né richiede formule sacramentali o modalità documentali tipizzate, essendo sufficiente che dal comportamento delle parti emerga la volontà concorde di rendere la relazione utilizzabile nel successivo giudizio.

In presenza di tale accordo, la relazione dell'esperto diviene, per espressa previsione normativa, un elemento istruttorio valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., con conseguente rimessione al giudice del suo apprezzamento in termini di attendibilità e rilevanza.

Ne consegue che, nel caso in esame, la consulenza tecnica espletata in sede di mediazione è pienamente utilizzabile ai fini della decisione.

7. Ebbene, occorre ora procedere alla ricostruzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e all'accertamento del saldo, al fine di verificare se residui un credito in favore dell'una o dell'altra.

Sul punto, assumono rilievo centrale le risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di mediazione, la quale ha esaminato in modo analitico la contabilità dei lavori e le singole lavorazioni indicate dall'impresa.

Il consulente ha infatti proceduto ad una ricostruzione complessiva della contabilità, evidenziando come *“è stata eseguita tutta la contabilità a ritroso valutando la congruità dei costi unitari, nonché le quantità di tutte le lavorazioni ivi incluse le lavorazioni extra capitolato e la congruità degli NP”*, pervenendo ad un quadro riepilogativo complessivo delle opere eseguite (pagina 22 della relazione).

Tuttavia, la stessa relazione evidenzia come la contabilità predisposta dall'impresa non possa essere assunta quale base attendibile per la determinazione del credito, avendo il CTM rilevato incongruenze tra quanto contabilizzato e quanto effettivamente riscontrato, nonché la presenza di lavorazioni prive di adeguata giustificazione contrattuale.

Lo stesso consulente, infatti, pur individuando una contabilità ritenuta coerente sotto il profilo tecnico, afferma che *“il consesso tecnico ha individuato una contabilità coerente*

per quantità delle lavorazioni e congruità dei prezzi unitari sia di capitolato che extra capitolato in complessivi € 365.010,49 oltre IVA di legge”, ma evidenzia al contempo la presenza di lavorazioni non assistite da adeguata verifica o documentazione, con conseguente necessità di una valutazione complessiva non meramente automatica dei dati contabili (pagina 22 della relazione).

In tale contesto, la consulenza, pur fornendo elementi utili per la ricostruzione tecnica delle opere eseguite, non consente di pervenire ad una definitiva e puntuale quantificazione del saldo del rapporto contrattuale, permanendo margini di incertezza in ordine ad alcune lavorazioni e alla loro esatta valorizzazione economica.

Ne consegue che, da un lato, la convenuta non ha assolto all’onere probatorio su di essa gravante in ordine all’esistenza e all’ammontare del credito azionato in via riconvenzionale, non potendo la propria contabilità, per le ragioni sopra indicate, essere ritenuta attendibile.

Dall’altro lato, non risulta parimenti dimostrato, con il necessario grado di certezza, un credito restitutorio in favore dell’attrice, non emergendo dalle risultanze istruttorie un superamento evidente dell’importo dovuto rispetto a quanto già corrisposto.

In tale contesto, non è quindi possibile procedere ad una precisa determinazione del saldo in favore dell’una o dell’altra parte.

Ne consegue che devono essere rigettate tanto la domanda riconvenzionale proposta da

Controparte_1

quanto la domanda di restituzione formulata dall’attrice.

8. Passando all’esame della domanda risarcitoria fondata sui vizi dell’opera, si osserva che dalle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di mediazione emerge in modo chiaro la presenza di plurimi difetti e difformità nelle opere realizzate dall’impresa convenuta.

In particolare, come risulta dalla Tabella B (doc. 3 allegato alla consulenza), il CTM ha proceduto ad un accertamento analitico delle lavorazioni, individuando puntualmente le opere non eseguite a regola d’arte, le difformità rispetto alle previsioni contrattuali e le carenze esecutive riscontrate.

Dalla relazione emerge, in particolare, la presenza di: difetti nelle finiture e nelle lavorazioni di posa, con esecuzioni non conformi agli standard richiesti e necessità di interventi di ripristino; irregolarità nelle opere murarie e nelle lavorazioni strutturali secondarie, con scostamenti rispetto alle previsioni progettuali; lavorazioni incomplete o

eseguite in modo difforme rispetto al capitolato; criticità relative ad elementi accessori e di dettaglio, che incidono sulla funzionalità e sulla qualità complessiva dell'opera.

Tra i vizi accertati assume particolare rilievo, come evidenziato dal consulente, l'errata realizzazione del muretto di confine, qualificata come opera difforme rispetto a quella commissionata, non solo antiestetica ma anche potenzialmente pericolosa.

Il CTM ha inoltre esaminato nel dettaglio le singole voci di difetto, dando conto delle osservazioni formulate dalle parti e distinguendo, per talune lavorazioni, profili di corresponsabilità con il Direttore dei lavori.

Le conclusioni della consulenza si ritengono pienamente condivisibili, in quanto fondate su accertamenti diretti, su una ricostruzione analitica delle lavorazioni e su un percorso tecnico coerente, non efficacemente infirmato dalle contestazioni della convenuta, le quali si limitano a prospettare una lettura alternativa delle medesime risultanze senza evidenziare specifici errori tecnici o metodologici.

Deve pertanto ritenersi provato l'inesatto adempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., in relazione alla non corretta esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Quanto alla quantificazione del danno, il consulente ha determinato i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e il ripristino delle opere, come risultante dalla citata Tabella B (doc. 3), pervenendo ad un importo complessivo pari ad euro 48.699,87 oltre IVA di legge, quale valore dei vizi e difetti accertati.

Tuttavia, parte attrice ha limitato la propria domanda risarcitoria alle sole voci direttamente imputabili alla convenuta, tenuto conto sia delle poste oggetto di diversa imputazione, sia della distinta rilevanza di ulteriori pretese, quantificando il danno richiesto in euro 32.138,96 oltre IVA, con separata richiesta della penale contrattuale per il ritardo.

Tale importo si ritiene congruo, in quanto coerente con le risultanze della consulenza tecnica e con la selezione delle sole voci di danno effettivamente imputabili all'appaltatore operata dalla stessa parte attrice sulla base dell'accertamento peritale.

Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 32.138,96 oltre IVA, e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per vizi dell'opera.

9. Parte attrice ha altresì chiesto la condanna della convenuta al pagamento della penale per il ritardo nella consegna dell'opera, prevista dall'art. 7 del contratto di appalto (doc. n. 1 allegato all'atto di citazione), quantificata in euro 10.000,00.

La clausola contrattuale prevede l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori, fino ad un importo massimo predeterminato.

Tuttavia, dalla lettura della stessa deve ritenersi che la sua operatività presupponga l'accertamento della imputabilità del ritardo all'appaltatore, non potendo la penale essere applicata in via automatica per il solo superamento del termine contrattuale.

Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad allegare il ritardo nell'esecuzione delle opere, senza fornire una specifica dimostrazione in ordine alle cause dello stesso e, in particolare, alla sua riconducibilità ad un fatto imputabile alla convenuta.

Né tale prova può ritenersi desumibile dalle risultanze della consulenza tecnica, la quale si limita a richiamare la previsione contrattuale e a determinarne il valore economico, senza svolgere alcuna valutazione in ordine alle ragioni del ritardo.

D'altro canto, la convenuta ha dedotto la presenza di varianti e modifiche intervenute nel corso dell'esecuzione dei lavori, che, pur non essendo state ritenute provate ai fini della determinazione del saldo, non consentono di ritenere dimostrata in modo certo l'imputabilità del ritardo alla convenuta.

In mancanza, dunque, di una prova specifica in ordine alla imputabilità del ritardo, la domanda relativa alla penale contrattuale non può essere accolta.

9.1 Parte attrice ha infine chiesto il risarcimento di ulteriori danni, quantificati in euro 15.000,00 a titolo di disagi patiti e *patiendi*, nonché in euro 11.060,14 a titolo di spese sostenute per il procedimento di mediazione.

Tali domande non possono essere accolte.

In ordine ai pretesi disagi subiti, deve rilevarsi che la relativa allegazione risulta del tutto generica e non supportata da elementi idonei a consentirne una concreta valutazione, non essendo stati forniti elementi specifici in ordine alla natura, alla durata e all'incidenza dei pregiudizi lamentati.

Ne consegue che la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di prova.

Quanto alle spese sostenute in sede di mediazione, le stesse non possono essere riconosciute a titolo di danno, trattandosi di esborsi riconducibili alla gestione della controversia e, come tali, rilevanti ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite.

10. La convenuta ha poi chiesto di essere tenuta indenne, in tutto o in parte, dalle pretese attoree mediante la chiamata in causa del Direttore dei lavori, arch. *Controparte_2* deducendo che le criticità riscontrate nell'esecuzione delle opere sarebbero riconducibili, quantomeno in via concorrente, alla mancata vigilanza e alle carenze nell'attività di direzione dei lavori.

Il terzo chiamato si è costituito contestando tali allegazioni, evidenziando di aver correttamente adempiuto all'incarico professionale e sostenendo che le difformità riscontrate attengono in via principale alla fase esecutiva, rimessa all'appaltatore. Ha inoltre rilevato che la gestione delle varianti e delle lavorazioni aggiuntive competeva all'impresa esecutrice, la quale avrebbe dovuto sottoporre alla committenza ogni modifica significativa.

Ciò posto, la domanda di manleva non può essere accolta.

Dalle risultanze della consulenza tecnica, pur emergendo in relazione ad alcune specifiche lavorazioni profili di corresponsabilità tra impresa esecutrice e Direttore dei lavori, non risulta tuttavia fornita una prova sufficiente in ordine alla concreta incidenza causale della condotta del terzo nella determinazione dei vizi accertati, né alla quantificazione della quota di responsabilità ad esso eventualmente imputabile.

In particolare, la convenuta si è limitata ad allegare in modo generico carenze nell'attività di vigilanza, senza individuare specifici inadempimenti del Direttore dei lavori idonei a fondare una responsabilità autonoma e tale da giustificare un obbligo di manleva.

Ne consegue che la domanda proposta nei confronti del Direttore dei lavori deve essere rigettata.

11. Stante l'accoglimento solo parziale della domanda attorea – limitatamente al risarcimento dei danni per vizi dell'opera – nonché il rigetto delle ulteriori pretese formulate dall'attrice e della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, si configura una soccombenza reciproca tra parte attrice e parte convenuta.

Si ritiene pertanto equo disporre la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante parte a carico della convenuta.

La società *Controparte_1* deve pertanto essere condannata a rifondere all'attrice la residua metà delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa – tenuto conto anche della riconvenzionale (v. Cass. n. 1210/1970) -, assunti

ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria. La fase istruttoria/trattazione viene liquidata ai valori minimi, atteso che non è stata svolta istruttoria.

La convenuta deve essere altresì condannata a rifondere le spese processuali sostenute dal terzo chiamato, arch. *Controparte_2* secondo il principio per cui le spese del giudizio sostenute dal terzo devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, ne ha provocato l'intervento in causa (Cass. civ. n. 23123/2019). La liquidazione avviene come da dispositivo in base ai criteri sopra richiamati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:

- a) condanna la società *Controparte_1* al pagamento, in favore dell'attrice *Parte_1*, della somma di euro 32.138,96, oltre IVA come per legge, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dalla data della presente decisione al saldo;
- b) rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
- c) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da *Controparte_1*
- d) rigetta la domanda proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato arch. *Controparte_2*
- e) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in euro 5.634,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo, oltre a euro 518,00 per anticipazioni;
- f) condanna la convenuta a rifondere al terzo chiamato le spese processuali, che liquida in euro 11.268,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.

Pordenone, 15 maggio 2026

La giudice
Marialuisa Picotti